



Oggetto: approvazione tariffe e detrazioni tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Tenuto conto che la IUC (imposta unica comunale) è composta:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691.

Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano:

- i **commi 669 e 670** i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- il **comma 671** il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;

- i **commi da 675 a 678** i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2015, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);

- il **comma 681** secondo il quale nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.



- il **comma 682** per il quale il Comune procede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- il **comma 683** prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Considerato che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Duino Aurisina, con riferimento alle previsioni di bilancio **2015**, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:

Illuminazione pubblica	Euro 310.000,00
Manutenzione verde pubblico	Euro 65.000,00
Totale	Euro 375.000,00

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale (IUC) e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;



Visto lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000, nonché la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti resa dal Segretario Generale come da disposizione sindacale prot. n. 9844 dd. 01.07.1997 allegati alla presente deliberazione;


con voto unanime espresso per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'aliquota da applicare per l'anno **2015** per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è pari all'**1,60 per mille** come prevista dalla normativa in materia, per le seguenti unità immobiliari e relative pertinenze:
 - l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. di stabilire che l'aliquota da applicare per l'anno **2015** per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è pari all'**1,00 per mille** come prevista dalla normativa in materia, per le seguenti unità immobiliari e relative pertinenze:
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133.

Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 6.C del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, la detrazione di Euro 100,00 ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta **2015**.
5. di prendere atto che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Duino Aurisina, con riferimento alle previsioni di bilancio **2015**, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:



illuminazione pubblica	Euro 310.000,00
Manutenzione verde pubblico	Euro 65.000,00
Totale	Euro 375.000,00

6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2015 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
8. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
9. di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
10. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento della IUC;
11. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, con separata votazione palese espressa per alzata di mano.